

Regolamento

Servizio giuridico/ protezione giuridica della Società degli impiegati del commercio

1. Consulenza giuridica

La Società degli impiegati del commercio concede ai propri associati gratuitamente un'ampia consulenza in questioni riguardanti il rapporto di lavoro, come pure nel campo delle assicurazioni sociali, che sono da giudicare secondo il diritto svizzero.

Le prestazioni gratuite del servizio giuridico della Società degli impiegati del commercio nel campo del diritto del lavoro e delle assicurazioni sociali possono essere richieste dagli associati unicamente nella loro qualità di lavoratore dipendente.

Le consulenze gratuite sono fornite esclusivamente dalle sezioni. Esse possono incaricare un'altra sezione o un segretariato regionale di prestare tale servizio. Il servizio giuridico Società svizzera degli impiegati del commercio è a disposizione delle sezioni per dei consigli in casi complicati. Quando un caso supera le capacità del segretariato competente, esso è trasferito al Servizio giuridico della Società svizzera degli impiegati del commercio.

La consulenza avviene secondo la migliore professionalità, tuttavia senza l'assunzione di una qualsiasi responsabilità.

2. Interventi

Se un associato e un datore di lavoro, un'istituzione o un'autorità non riescono a trovare un'intesa su di una questione connessa ad un rapporto di lavoro, la Società degli impiegati del commercio può intervenire a favore dell'associato. L'intervento avviene se la pretesa dell'associato appare fondata e dopo che egli ha interagito senza successo con la controparte sulla base dei consigli ricevuti da parte del segretariato competente e la controversia è sorta almeno sei mesi dopo l'inizio dell'affiliazione (periodo di attesa).

Il segretariato competente effettua l'intervento a favore dell'associato di regola gratuitamente. Se tuttavia il socio ha informato il segretariato in forma incompleta o errata, i costi possono essere messi per intero o parzialmente a carico dell'associato.

Quando l'intervento non conduce al risultato, l'associato ha il diritto di ottenere nel caso di vertenze giudiziarie derivanti dal rapporto di lavoro, compreso il campo delle assicurazioni sociali, prestazioni dell'assicurazione di assistenza giuridica della CAP Assicurazione di protezione giuridica in base alle in quel caso vigenti condizioni d'assicurazione.

3 Compliance - Conformità

Se le questioni o i conflitti di cui agli art. 1 e 2 riguardano l'Associazione, una sezione o un'organizzazione dell'Associazione di categoria in qualità di datore di lavoro dell'associato, l'informazione giuridica o l'intervento, per evitare conflitti d'interesse, sono effettuati dal Servizio giuridico dell'Associazione Svizzera dei Quadri (ASQ). Se l'intervento non porta al successo, il socio ha diritto alle prestazioni della CAP Assicurazione di protezione giuridica ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.

4 Protezione giuridica

Il Servizio giuridico esamina gli atti, controlla e decide se sono soddisfatte le condizioni per una consulenza giuridica. Se lo si ritiene opportuno, è possibile effettuare un ulteriore intervento, sollevare un'obiezione o avviare la procedura innanzi all'autorità di conciliazione competente.

Gli associati hanno diritto di ottenere nel caso di vertenze giudiziarie derivanti dal rapporto di lavoro, compreso il campo delle assicurazioni sociali, prestazioni e assistenza, a condizione che la controversia legale sia sorta almeno sei mesi dopo l'inizio dell'affiliazione (periodo di attesa) e che non vi siano arretrati nel pagamento delle quote associative e che **il caso legale non appaia senza speranza per motivi formali o materiali.**

La protezione giuridica può essere rifiutata o revocata se l'associato si rende colpevole di un reato o di una grave negligenza, se l'associato viola il suo obbligo di collaborazione o se accetta un accordo senza previo consenso del Servizio giuridico.

Il Servizio giuridico presenta richiesta all'Assicurazione di protezione giuridica, quando fra le parti non è possibile raggiungere un accordo o appare ragionevole consultare un avvocato.

5. Assicurazione protezione giuridica

La copertura assicurativa di protezione giuridica è soggetta alle relative condizioni di assicurazione. Vedi allegato, quale parte integrante del Regolamento servizio giuridico/protezione giuridica.

6. Disposizioni finali

Questo regolamento sostituisce quello del 18 giugno 2005 (valido dal 1. gennaio 2006). Le modifiche sono di competenza del Comitato centrale.

Il regolamento è stato approvato il 20 agosto 2020 dal Comitato centrale. Valido dal 1. settembre 2020

Nel caso di differenze d'interpretazione, riguardanti il contenuto del presente regolamento in lingua italiana, fa stato unicamente la versione originale redatta in lingua tedesca.

Protezione giuridica professionale per i soci della Società degli impiegati del commercio Svizzera (SIC)

Condizioni generali d'assicurazione della CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA (Edizione 09.2020)

1. Persone e qualità assicurate

Tutti i membri della Società degli impiegati del commercio Svizzera nonché i membri delle scuole e associazioni affiliate, nell'ambito della loro attività lavorativa come dipendenti.

2. Controversie e procedure assicurate a titolo esclusivo

Sono assicurati esclusivamente le controversie, i procedimenti e i consigli giuridici come segue:	Somma assicurata in CHF	Validità territoriale
a) Diritto penale e amministrativo: Difesa in procedimenti penali e amministrativi a seguito d'infrazioni per negligenza. Quando l'assicurato è oggetto di un procedimento penale o amministrativo a causa di infrazioni presunte intenzionali e che è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa o di uno stato di necessità al termine della procedura la CAP paga retroattivamente le spese che non sono state già compensate dal tribunale competente (ad esclusione dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia)	600'000	CH/FL
b) Diritto delle assicurazioni: Controversie con assicurazioni private e sociali che coprono l'assicurato, ivi incluse cassa pensioni, casse disoccupazione e malati. Se la controversia riguarda l'incapacità di guadagno piena o parziale, vi è protezione assicurativa indipendentemente dal fatto che tale incapacità è dovuta a un evento professionale o non professionale.	600'000	CH/FL
c) Diritto di lavoro: Controversie con il datore di lavoro	600'000	CH/FL
L'assicurazione vale nell'ambito della non circolazione		

3. Prestazioni assicurate

- a) Per ogni sinistro la CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate menzionate all'art. 2, a meno che il presente articolo non preveda diversamente.

La rappresentanza dei membri in sede preprocessuale e procedure stragiudiziali viene effettuata dall'Ufficio legale della Società degli impiegati del commercio Svizzera ovvero dalla sua sezione.

- b) Presa a carico dei costi seguenti:

- Spese per perizie e analisi autorizzate dalla CAP o disposte dalle autorità civili, penali o amministrative
- Spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione
- Indennità alla controparte attribuite all'assicurato
- Onorari di avvocati come da tariffe locali
- Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso giuridico coperto secondo l'art. 2, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento
- Cauzioni penali (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva)

Da tale importo vengono detratte le spese e ripetibili attribuite all'assicurato in via giudiziaria o transattiva.

- c) Vi è un valore litigioso minimo di CHF 1'000. Inoltre, per ogni sinistro viene applicata una franchigia del 20% dei costi di gestioni esterni del sinistro, fino ai valori massimi che vengono determinati in modo seguente:

Valore litigioso in CHF	franchigia massima in CHF
da 1'000 a 30'000	2'000
da 30'001 a 60'000	3'000
da 60'001 a 100'000	4'000
a partire da 100'000	5'000

Se un sinistro riguarda esclusivamente l'ambito giuridico della difesa penale, viene generalmente applicata una franchigia di CHF 1'000. In caso di prestazioni periodiche come per esempio pensioni, il valore litigioso applicabile corrisponde alla prestazione annuale della rendita.

- d) In caso di colpa grave, la CAP si riserva il diritto di ridurre la propria prestazione del 30%.
- e) Controversie in materia di diritto del lavoro sono coperte solo fino ad un valore litigioso totale di CHF 300'000 (pretesa incl. azione riconvenzionale). Se il valore litigioso supera tale ammontare, la somma assicurata è limitata a CHF 60'000.
- f) La CAP può liberarsi dall'obbligo di versare prestazione adempimento con l'indennizzo del beneficio materiale della vertenza.
- g) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora più persone assicurate secondo l'articolo 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

4. Validità territoriale e temporale

- a) Per le controversie e le procedure di cui all'art. 2 si applica la validità territoriale indicata nella tabella di cui all'art. 2.
- b) Per i nuovi membri viene applicato un termine di carenza di 180 giorni. Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio e senza interruzione.
- c) La CAP garantisce protezione giuridica se il rischio assicurato e l'evento al suo origine si avverano durante la durata del contratto ovvero dopo il termine di carenza.
La CAP non offre protezione giuridica se il sinistro viene annunciato dopo la fine del contratto.
Per evento all'origine del rischio assicurato si intende quanto segue:
 - Nel caso in cui l'assicurato è oggetto di una procedura penale o amministrativa: l'offesa effettiva o presunta, per la quale l'assicurato viene coinvolto in una procedura penale o amministrativa.
 - In caso di controversie con un'assicurazione:
 - in casi relativi all'indennità per perdita di guadagno: al momento della prestazione pecuniaria
 - in caso di incidenti: al momento dell'incidente
 - in caso di malattia: al momento del primo accertamento medico dell'inabilità lavorativa parziale o totale, temporale o definitiva.
 - In tutti gli altri casi al primo verificarsi dell'evento il quale scaturisce la pretesa nei confronti dell'assicurazione.
- d) La copertura assicurativa termina nel momento della perdita o dello scioglimento della qualità di membro e in ogni caso al momento dello scioglimento della relazione assicurativa tra la CAP e la Società degli impiegati del commercio Svizzera.

5. Gestione di un sinistro

- a) La richiesta di assistenza legale deve essere avanzata il prima possibile a: **Società degli impiegati del commercio Svizzera, Reitergasse 9, 8004 Zurigo, Tel.: +41 44 283 45 45, rechtsdienst@kfmv.ch**. La Società degli impiegati del commercio Svizzera si occupa della prima consulenza, della rappresentanza stragiudiziale, della rappresentanza dinanzi alle autorità di conciliazione nonché delle opposizioni alle assicurazioni sociali. I sinistri che richiedono l'avviamento di una procedura processuale e che vengono valutati dalla Società degli impiegati e del commercio Svizzera come aventi probabilità di successo vengono trasmessi alla CAP Protezione Giuridica, Servizio grandi clienti, Postfach, 8010 Zürich, Tel. +41 (0)58 358 09 09, Fax +41 (0)58 358 09 10, capoffice@cap.ch, www.cap.ch per un'esame e l'ulteriore gestione.
- b) Senza il consenso della CAP l'assicurato non può nominare rappresentanti legali, istruire procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire alla CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Qualora l'assicurato non rispetti tali obblighi, la CAP può rifiutarsi di erogare le proprie prestazioni.
- c) Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz) l'assicurato ha facoltà di scegliere il rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali provenienti da diversi studi e la CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.
- d) In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro o quando la CAP considera una misura priva di probabilità di successo, la CAP comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, al mandatario e informa l'assicurato della possibilità di chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. I costi saranno imputati alla parte soccombente.
- e) Se l'assicurato, nonostante il rifiuto di prestazioni da parte della CAP per assenza di probabilità di successo, avvia una procedura a proprie spese e ottiene una sentenza più favorevole della soluzione della CAP motivata per iscritto, la CAP si assume i costi che risultano da tale procedimento fino al valore massimo della somma assicurata.

6. Casi e prestazioni non assicurati

- a) Casi non menzionati all'art. 2 e prestazioni non menzionate all'art. 3.

- b) Controversie nell'ambito del diritto del lavoro di membri con funzioni dirigenziali o membri di consiglio d'amministrazione se la loro partecipazione al capitale azionario del datore di lavoro supera il 10%.
- c) Spese ed emolumenti figuranti sulle ordinanze penali; spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili o di un'assicurazione di responsabilità civile.
- d) Controversie e procedimenti relativi a un'attività autonoma, svolta a titolo secondario o principale.
- e) Controversie e procedure concernenti tasse, emolumenti, contributi e questioni doganali.
- f) L'incasso puro e semplice di crediti la cui sussistenza e ammontare non sono contestati e controversie relative a crediti ceduti all'assicurato.
- g) Spese di esecuzioni e di fallimenti in casi non assicurati.
- h) Controversie in materia di diritto societario, delle associazioni o delle fondazioni.
- i) Controversie in materia di proprietà intellettuale.
- j) Controversie in relazione al piazzamento o alla gestione di fondi e controversie in relazione ad opere d'arte, gioielli, titoli di credito e affari di natura speculativa.
- k) Sinistri conseguenti a guerra, sommossa, sciopero o serrata, oppure causati da fissione o fusione nucleare.
- l) Controversie o conflitti di interesse tra persone assicurate dalla medesima polizza (tale esclusione non è applicabile al contraente d'assicurazione stesso).
- m) Quando l'assicurato vuole agire contro la Società degli impiegati del commercio Svizzera, la CAP o i suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

7. Informazioni sulla tutela dei dati personali

La Società degli impiegati del commercio Svizzera come anche la CAP tratta i dati degli assicurati con il massimo riserbo e procede alla loro lavorazione e conservazione nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza. I dati vengono utilizzati soltanto per gli scopi desiderati (ad es. stesura di un preventivo o di una polizza o invio di documentazione) e non vengono trasmessi a terzi. Per garantire al cliente una copertura assicurativa completa contenendo i costi, i servizi della CAP vengono erogati in parte da aziende giuridicamente indipendenti con sede sul territorio nazionale e all'estero (società del Gruppo Allianz o imprese partner). L'assolvimento degli obblighi contrattuali impone alla CAP la trasmissione dei dati degli assicurati sia all'interno sia all'esterno del Gruppo. I dati vengono inoltre trattati dalla CAP per scopi interni di marketing connessi al processo di ottimizzazione dei prodotti. Gli assicurati hanno diritto a essere informati e, se ricorrono determinate condizioni, a richiedere la rettifica, il blocco o l'eliminazione dei dati archiviati su supporti elettronici o in dossier.